



ISTITUTO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

IFEP SRL

Via Appia Snc, presso centro commerciale "IL MOLINO"

Ed. Business 3° Piano 80029 Sant'Antimo (NA)

Tel. 081.8958455 – 081.505063 www.ifep.it – info@ifep.it - nacf05100l@ifep.it

Codice meccanografico **NACF05100L**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Percorsi leFP

PREMESSA

Il presente Regolamento è stilato in applicazione del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e della successiva nota del MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008 con il preciso scopo di educare piuttosto che punire e di instaurare rapporti di reciproco rispetto all'interno della Comunità scolastica, rafforzando il senso di responsabilità di ciascuno.

Per far sì che "ciascuno possa cogliere, con responsabilità, il senso delle proprie azioni e gestire la relazione con gli altri attraverso la comprensione e accettazione di regole condivise" sono definiti, sulla base della normativa nazionale e delle "carte internazionali", i diritti e i doveri degli alunni.

Le eventuali sanzioni sono irrogate nel pieno rispetto della legalità e dell'altrui dignità e, comunque, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ravvisata. L'atto sanzionatorio è notificato al genitore dell'alunno inadempiente in modo da garantire nei termini di seguito stabiliti, il diritto alle eventuali impugnative.

ART. 1- DIRITTI

Lo studente è soggetto di diritti e centro del progetto educativo dell'Istituzione scolastica. Egli ha diritto ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi la sua identità e garantisca gli esiti formativi finali.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra gli alunni e si impegna a creare le condizioni per assicurare a tutti:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale;
- b) iniziative mirate al recupero di situazioni di svantaggio cognitivo e socioculturale.

ART. 2- DOVERI

1. Gli alunni sono tenuti ad essere puntuali e a frequentare regolarmente le lezioni, con un abbigliamento decoroso, forniti dell'occorrente per le lezioni del giorno. I ritardi e/o le uscite anticipate devono essere autorizzati dal Direttore o da chi ne fa le veci.
2. In caso di assenza l'alunno è tenuto a portare la dovuta giustificazione scritta.
3. Gli alunni sono tenuti a non turbare e a non causare alcun impedimento al normale andamento scolastico, ad usare un linguaggio corretto, ad evitare parole offensive e comportamenti aggressivi.
4. Gli alunni sono tenuti ad assumere corretti e responsabili comportamenti interpersonali nei confronti

del Direttore, dei docenti, degli educatori, di tutto il personale e dei compagni.

5. Gli alunni sono tenuti a rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studiano e lavorano (pertanto sono ritenuti non idonei gli sputi, le bestemmie, le carte per terra, le scritte sui muri, ecc.); devono collaborare a renderlo confortevole e accogliente come importante fattore di qualità della vita della scuola.
6. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dalle norme di sicurezza.
7. Secondo il principio della corresponsabilità affinché ciascuno si senta coinvolto e si astenga da atteggiamenti di superficiale individualismo:
 - a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, degli arredi e delle attrezzature è tenuto ad indennizzare il danno;
 - b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili del danno non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad assumersene l'onere, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nelle sue attività;
 - c) qualora il danneggiamento riguardi spazi comuni (atrio, corridoio, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, sono le classi o gli alunni che insieme utilizzano quegli spazi a farsi carico della spesa.
 - d) se i danni riguardano laboratori ed aule speciali, l'indennizzo grava sull'intera comunità scolastica studentesca o sui gruppi che utilizzano quelle aule ed attrezzature.
8. Gli alunni devono rispettare la libera espressione di idee e non attuare comportamenti che offendano la dignità delle persone.
9. Gli alunni sono tenuti a riferire alla famiglia le comunicazioni della scuola e le comunicazioni della famiglia alla scuola.
10. Il libretto personale è un documento ufficiale e come tale va tenuto e deve essere consegnato, su richiesta, all'insegnante.

ART. 3 - COMPORTAMENTI NELLA SCUOLA

1. A scuola è vietato:

- introdurre oggetti estranei alle attività didattiche che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute propria e delle altre persone.
- l'uso di telefoni cellulari, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in assenza di un esplicito consenso;
- uscire durante le ore di lezione senza l'autorizzazione del docente.

2. Rispetto dell'ambiente

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici: della propria aula, di tutti i luoghi interni ed esterni all'edificio scolastico, dei laboratori e delle aule delle altre classi qualora utilizzate per esigenze didattiche.

Gli strumenti e gli attrezzi scolastici (computer, tastiere, mouse, lavagne, tv ecc.) devono essere usati sotto la sorveglianza dei docenti, il quale cura che non ne venga fatto un uso improprio.

3. Spostamenti

Gli spostamenti degli alunni dall'aula ad altri locali scolastici devono avvenire in ordine e in silenzio. Durante il cambio dell'ora è consentito agli alunni muoversi all'interno dell'aula ma non uscire dalle aule. Non è consentito alzare il tono di voce negli scambi relazionali.

4. Uso dei servizi igienici

L'uso dei servizi igienici è consentito previa autorizzazione del docente dopo la seconda ora di lezione, eccetto casi urgenti. Non è consentito sostare nei bagni più del tempo necessario.

5. Spazi destinati ad attività motoria

E' consentito utilizzare gli spazi destinati ad attività motoria secondo le indicazioni del docente e del Istituto di istruzione e formazione professionale.

6. Laboratori

Si rimanda ai Regolamenti d'uso dei laboratori che disciplinano nello specifico la materia

ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI DEL CODICE DI DISCIPLINA

I Provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, quindi, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola. Si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia ed al principio della riparazione del danno.

La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Tutti gli organi che applicano le sanzioni tengono conto delle attenuanti, con riferimento al profitto ed alla precedente condotta dell'alunno, e delle aggravanti, qualora le mancanze assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.).

L'infrazione disciplinare connessa al comportamento non influisce sulla valutazione del profitto ma incide sul voto di comportamento e sono proporzionate alla infrazione disciplinare. Esse vengono inflitte dall'Organo competente e tengono conto:

- a. dell'intenzionalità e della reiterazione del comportamento
- b. della rilevanza del dovere violato
- c. del danno o del pericolo causato
- d. del concorso di più alunni

In caso di danni materiali, volontari o colposi causati a persone, agli arredi, alle strutture e alle attrezzature (sia durante le ore di lezione, sia durante il cambio dell'ora che durante le attività extracurricolari), gli alunni sono tenuti al risarcimento che non è alternativo alla sanzione ed è proporzionato al danno causato.

Se il danno è causato volontariamente, si applica anche la sanzione disciplinare.

In caso di comportamento reiterato può essere disposto l'allontanamento dalla scuola, anche con obbligo di frequenza. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

I giorni di assenza per sospensione (non quelli con obbligo di frequenza) saranno comunque conteggiati ai fini della validazione dell'anno scolastico.

In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale, il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia e di buon senso.

Della sanzione viene data comunicazione allo studente e alla famiglia.

Le sanzioni comminate sono annotate nel **fascicolo personale dell'alunno** e seguono lo studente in occasione

di trasferimento da una scuola ad un'altra o al passaggio da un grado all'altro di scuola in quanto non sono considerate dati sensibili, fatto salvo ciò che riguarda altre persone coinvolte nei fatti. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte.

ART. 5 - INFRAZIONI, SANZIONI, COMPETENZE

Tabella riassuntiva delle norme disciplinari

Per le infrazioni ai doveri degli studenti e per il corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono previsti provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, a impedire la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, a ottenere la riparazione del danno, quando esistente. Tutti i provvedimenti che portino una formulazione scritta, concorrono automaticamente all'attribuzione del voto di comportamento e sono determinanti per la valutazione finale.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	MANCANZE	PROVVEDIMENTI	ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LA SANZIONE
a) Sanzioni diverse dalla sospensione temporanea dello studente dalle lezioni	1. Mancanza occasionale ai doveri scolastici: - mancanza ai doveri di diligenza e puntualità; - disturbo durante le lezioni; - fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza della scuola; - violazione involontaria delle norme di sicurezza; - telefono cellulare acceso; - abbigliamento poco decoroso.	Ammonizione verbale con annotazione sul registro di classe.	Singolo docente il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso
	2. Negligenza abituale: - reiterazione dei comportamenti scorretti di cui al punto 1	Dopo il terzo richiamo verbale si passa alla nota sul registro e alla convocazione dei genitori	Singolo docente Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso
	3. Mancanza di rispetto verso i compagni, il personale docente/educativo e personale scolastico: - comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; - turpiloquio; - comportamento scorretto anche durante le attività extra-didattiche (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e attività varie).	Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori	Coordinatore di classe Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso

	<p>4. Atteggiamenti che turbano la convivenza civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - molestie continue nei confronti dei compagni; - ingiurie e offese ai compagni; - danneggiamento involontario di oggetti altrui. 	<p>Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori, ammonimento scritto con diffida ed eventuale esclusione temporanea dello studente dalle attività inter/para/extrascolastiche.</p>	
<p>b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni</p>	<p>5a. Violazione delle norme di sicurezza che mettano a repentaglio la propria o l'altrui incolumità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di comportamenti pericolosi (lanciare oggetti, spintonarsi, fare ricorso alla violenza); - uso di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza della scuola. 	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato</p>	<p>Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso</p>
	<p>6a. Uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento consistente di locali ed attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso non autorizzato del materiale didattico (registro di classe e dei docenti, computer ecc.); - sottrazione di materiale didattico e attrezzature altrui e/o della scuola; <p>(per atteggiamento omertoso da parte di tutta la classe o di gran parte di essa l'insegnante potrà sanzionarla in solidale)</p> <p>6b. Danni provocati durante le attività extra-scolastiche (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e attività varie).</p> <p>(per atteggiamento omertoso da parte di tutta la classe o di gran parte di essa l'insegnante potrà sanzionarla in solidale)</p>	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato ed eventuale sanzione pecuniaria e/o riparazione del danno</p>	<p>Consiglio di classe</p>
	<p>7. Alterazione di documenti, falsificazione di firme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipolazioni dei dati riportati sul registro di classe e/o dei docenti; - falsificazione della firma dei genitori. 	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato</p>	<p>Consiglio di classe</p>

	8. Atteggiamenti che comportano sopraffazione o impedimento all'esercizio dei diritti altrui (bullismo), sia in forma diretta con prepotenze fisiche e/o verbali sia in forma indiretta con l'esclusione dal gruppo della vittima, l'isolamento, la diffusione di dicerie, calunnie e pettegolezzi	Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato	Consiglio di classe
c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni	9. " Cyberbullying " inteso come particolare tipo di aggressività intenzionale anche attraverso forme elettroniche che comportano: - offese gravi alla dignità della persona; - utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e divulgare dati durante le verifiche; - divulgazione di dati, immagini suoni, filmati riconducibili a persone fisiche che a vario titolo operano all'interno della comunità scolastica; - trattamento improprio di dati ed immagini personali acquisite mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici; - violenza intenzionale.	Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato	Consiglio di classe

ART. 6 - NATURA DELLE SANZIONI

- a) **Il richiamo verbale** consiste nel sottolineare il comportamento scorretto inducendo lo studente ed il gruppo classe ad una riflessione sull'accaduto. Sul registro di classe viene annotato l'avvenuto richiamo.
- b) **Il richiamo scritto** consiste in una annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa. Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso, sentito il Consiglio di classe, può disporre **l'esclusione dalle attività** inter/para/extrascolastiche per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.
- c) **La diffida** consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Consiglio di classe per sanzioni di maggiore entità. Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso, sentito il Consiglio di classe, può disporre **l'esclusione dalle attività complementari** per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.
- d) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** prevede, durante il suddetto periodo di allontanamento, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità stessa. Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ispirandosi al principio della riparazione del danno, all'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, su richiesta dei genitori dello studente, è offerta all'alunno, dal soggetto competente all'irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in **attività a favore della comunità scolastica** svolta all'interno dell'istituto a vantaggio di interessi collettivi, quali:

1. riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
2. riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali;
3. svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica quali:
 - attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e della segreteria
 - pulizia dei locali della scuola
 - piccole manutenzioni
 - attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola
4. svolgimento di attività socialmente utili presso associazioni o simili partner della scuola

La commutazione del provvedimento, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria previa richiesta da parte dello studente ed espressa autorizzazione dei genitori (se minorenni).

La sospensione dell'attività didattica può essere commutata con l'obbligo di frequenza a seguito di colloquio con i genitori dello studente, purché vi siano le condizioni favorevoli.

- e) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** irrogato in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale prevede, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- a) **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino la termine dell'anno scolastico** deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- b) **L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'anno successivo**, insieme alle sanzioni disciplinari di cui ai punti d), e) ed f), possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

ART. 7 - NORME PROCEDURALI

1. **Per l'irrogazione del richiamo verbale**, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota l'avvenuto richiamo sul registro di classe motivandolo e segnalando l'avvenuto richiamo verbale al coordinatore di classe. Dopo tre richiami verbali il docente che constata una ulteriore infrazione infligge il richiamo scritto.
2. **Per l'irrogazione del richiamo scritto**, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota il provvedimento sul registro di classe motivandolo e segnalando l'avvenuto richiamo scritto al coordinatore di classe. Dopo tre richiami scritti il docente che constata una ulteriore infrazione la segnala al Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso e/o al coordinatore di classe che infligge la diffida. Al primo e al terzo richiamo scritto il docente che infligge il provvedimento è tenuto a darne tempestiva comunicazione alle famiglie.

3. **Per l'irrogazione della diffida e/o dei successivi provvedimenti**, la violazione disciplinare viene contestata per iscritto allo studente che viene invitato a presentare immediatamente e sullo stesso verbale le proprie difese e viene contestualmente informato che è suo diritto integrarle nei cinque giorni successivi alla contestazione anche tramite i propri genitori o un eventuale difensore eventualmente scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o testimoni dell'episodio contestato. L'avvio del procedimento disciplinare è annotato sul registro di classe dalla persona che effettua la contestazione. La famiglia dell'alunno è informata tramite telefonata e invio di copia del verbale di contestazione da restituire alla scuola con apposizione di firma per presa visione.
4. La notifica di esito di contestazione disciplinare è effettuata per iscritto, annotata sul registro di classe e inviata in copia alla famiglia che, dopo averne preso visione, la restituisce alla scuola opportunamente firmata. L'originale firmato dall'alunno è fotocopiato e conservato agli atti.
5. In caso di emanazione del provvedimento disciplinare, lo stesso viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
6. L'alunno entro tre giorni può inoltrare al Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso richiesta controfirmata dai genitori di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
7. Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione ed individua nel personale dell'istituzione il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività.
8. La conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.
9. L'organo competente a comminare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni è il consiglio di classe. Il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti dei genitori e degli studenti fatto salvo il dovere di astensione (es. quando faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva conseguente surroga.

La procedura da seguire è la seguente:

- a) Convocazione da parte della dirigenza della studentessa o dello studente insieme ai genitori. Il coordinatore relaziona sullo svolgimento dei fatti. Viene data la possibilità alla studentessa o allo studente di chiarire i fatti e i comportamenti e di esporre le proprie ragioni in merito. I genitori possono chiedere ulteriori chiarimenti ed esprimere considerazioni rispetto ai fatti contestati.
- b) Convocazione del Consiglio di Classe straordinario in tutte le sue componenti per l'analisi dei fatti relativi alla situazione disciplinare della studentessa o dello studente e di tutti gli aspetti correlati, alla luce di quanto emerso nell'incontro di cui al punto a). Il Consiglio delibera il provvedimento da adottare, specificando in maniera chiara e dettagliata le motivazioni che hanno reso necessario l'eventuale provvedimento dell'allontanamento dalla scuola. Il coordinatore informa in modo ufficiale la famiglia, ricordando che ha tempo quindici giorni per fare ricorso all'Organo di garanzia, il quale ha tempo 10 giorni per rispondere. Nel caso in cui l'Organo di garanzia si esprimesse a favore della modifica della decisione precedentemente adottata dal Consiglio di classe rispetto alla sanzione disciplinare comminata, esso non terrà conto della sanzione nell'assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio. In caso contrario il provvedimento disciplinare è inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 8 - ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Sono considerate aggravanti: la reiterazione delle ammonizioni, la volontà manifesta di lesione.

Sono considerate attenuanti: la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.

Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste all'art.10 (Impugnazioni), costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore.

ART. 9 - SANZIONI ACCESSORIE

In tutti i casi di cui alla lettera a) della Tabella di cui all'art. 5 del presente regolamento, il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione o il Direttore del corso, sentito il Consiglio di classe e in aggiunta alla sanzione irrogata, può disporre l'esclusione dello studente dalle attività complementari e/o il suo impegno in attività a favore della comunità scolastica.

ART. 10 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola che delibera entro i 10 giorni successivi.

Qualora lo stesso non decida entro tale termine, la sanzione è ritenuta confermata.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno della istituzione in merito all'applicazione del presente regolamento.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO

L'Organo di Garanzia interno all'istituto di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 è composto come segue:

- Il Direttore dell'istituto di istruzione e formazione in qualità di presidente
- Due rappresentanti eletti dai genitori
- Un docente di scuola secondaria di secondo grado designato dal Collegio dei docenti
- Un educatore designato dal Collegio dei docenti

Procedure di elezione e subentro dei membri

I docenti sono individuati alla prima riunione del collegio dei docenti utile all'insediamento e/o al rinnovo dell'Organo.

I genitori sono eletti in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe.

L'organo di garanzia è presieduto dal Direttore dell'istituto di istruzione e formazione, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Funzionamento dell'Organo di Garanzia

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la partecipazione del Direttore e di almeno un componente per ogni categoria rappresentata.

In caso di incompatibilità, determinata da rapporto di parentela fino al secondo grado, il genitore membro effettivo è sostituito dal membro supplente.

Non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 12 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è valido fino a quando non saranno apportate modifiche da parte del Consiglio di amministrazione, previa consultazione dei docenti e fino a quando non interverranno diverse disposizioni ministeriali o legislative. Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (verbale assembleare) e viene affisso all'Albo della scuola.

Il Consiglio di amministrazione promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del regolamento da parte delle comunità nei territori interessati

Sant'Antimo (NA), 07/10/2024

Il Direttore del corso

Dr. Adda Gerardo



Il Direttore

Istituto di istruzione e formazione professionale

Dr. Eempio Gerardo

IFEP SRL

